



COMUNE DI MARTELLAGO

- PROVINCIA DI VENEZIA -

Oggi, _____ 2014, alle ore ____, presso la Sede Comunale, sono presenti le seguenti delegazioni trattanti:

Delegazione trattante di parte pubblica (costituita con deliberaz. G.C. n. 225 del 17.07.2013):

Segretario Comunale: Dott. Silvano Longo (Presidente delegazione trattante pubblica);

Sindaco ed Assessore al Personale: Monica Barbiero (Componente delegazione trattante pubblica).

Delegazione parte sindacale:

Componenti R.S.U.: _____

Componenti OO.SS. Territoriali di categoria: _____

Le parti sottoscrivono il presente

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALLA
"RIDUZIONE, A 35 ORE SETTIMANALI, DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE IN
TURNAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE":**

INDICE:

Art. 1 - Presupposti per la riduzione dell'orario a 35 ore settimanali

Art. 2 - Beneficiari della riduzione dell'orario di lavoro, modalità di svolgimento e di verifica

Art. 3 - Determinazione della retribuzione oraria

Art. 4 - Decorrenza, ambito di applicazione, durata, disciplina transitoria

Delegazione di parte pubblica: Le R.S.U.:

le OO.SS. territoriali:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

COMUNE DI MARTELLAGO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALLA RIDUZIONE, A 35 ORE SETTIMANALI, DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE IN TURNAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Presupposti per la riduzione dell'orario a 35 ore settimanali

1) L'art. 22 del CCNL del 01.04.1999, prevede che al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed, in particolare, all'ampliamento dei servizi all'utenza, possa essere applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.

2) L'art. 22 del CCNL del 01.04.1999, prevede anche che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della riduzione di orario debbano essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure, con stabili modifiche degli assetti organizzativi e che i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione debbano verificare che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti segnalando eventuali situazioni di scostamento.

3) Valutazioni effettuate sull'organizzazione del lavoro del personale della Polizia Locale e dei servizi offerti portano a considerare che gli stessi livelli di efficienza possano essere mantenuti anche nell'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 36 a 35 ore.

4) Ritenuto possibile fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della predetta riduzione di orario, con una corrispondente riduzione delle risorse destinate al lavoro straordinario assegnato al Settore Polizia Locale e con la stabile modifica dell'assetto organizzativo che ha visto un utilizzo di personale di categoria professionale inferiore rispetto a quello che veniva utilizzato negli anni precedenti, con il conseguente risparmio di spesa per il personale che si manterrà nel tempo.

5) Il contratto decentrato integrativo, per la parte normativa, relativo al triennio 2013-2015 stipulato il 05.06.2013, nulla prevede in merito alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale per il personale che svolge servizio in turnazione.

Art. 2 – Beneficiari della riduzione dell'orario di lavoro, modalità di svolgimento e di verifica

1) Con il presente accordo si provvede a ridurre da 36 a 35 ore ordinarie settimanali l'orario di lavoro del personale di vigilanza che svolge le proprie prestazioni in turnazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL del 14.09.2000, il quale prevede che il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliera. Le prestazioni lavorative del personale di vigilanza devono essere distribuite nell'arco del mese, in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano ed eventualmente notturno. I turni devono essere attuati nell'ambito di un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

2) La verifica dei presupposti di cui al precedente comma compete al Responsabile del Settore Polizia Locale il quale deve predisporre i piani mensili comprensivi dei turni di lavoro anche del personale di vigilanza appartenente ai Comuni facenti parte della convenzione di Polizia Locale Miranese Nord.

3) Tenendo conto delle modalità con cui il Comune di Scorzè, facente anch'esso parte della convenzione di Polizia Locale Miranese Nord, attua la riduzione dell'orario di lavoro del personale di vigilanza, per il Comune di Martellago, le modalità sono le seguenti:

- l'orario di servizio viene programmato ed assegnato dal Responsabile del Settore Polizia Locale, su 6 giorni alla settimana con prestazioni mattutine e pomeridiane;
- il giorno di riposo settimanale coincide con la domenica;
- per le giornate festive infrasettimanali non vengono previsti servizi in turnazione ma il Responsabile del Settore Polizia Locale, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, può disporre lo svolgimento di attività lavorativa, da parte del personale necessario, per far fronte alle particolari esigenze di servizio per garantire il regolare svolgimento di manifestazioni nel territorio;

Art. 3 - Determinazione della retribuzione oraria

1) A seguito della riduzione dell'orario settimanale a 35 ore, per il personale che opera su turni il divisore mensile di 156, previsto dall'art. 52 del CCNL del 14.09.2000 per la individuazione della retribuzione oraria, viene rideterminato in 151,67.

Art. 4 – Decorrenza, ambito di applicazione, durata, disciplina transitoria

1) Il presente accordo integra Il contratto decentrato integrativo, per la parte normativa, relativo al triennio 2013-2015 stipulato il 05.06.2013, ed i suoi effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione definitiva.

2) Il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Delegazione di parte pubblica: Le R.S.U.:

Le OO.SS. territoriali:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
	_____	_____